



Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA**

**TITOLO I
Costituzione, scopo, patrimonio**

Art 1 - (Costituzione)

1.La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA", denominata anche "Fondazione Carima" e di seguito chiamata semplicemente "Fondazione", è la continuazione ideale - dopo il conferimento dell'azienda bancaria alla "BANCA CARIMA S.p.A.", approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 435780 del 13 giugno 1992, della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, costituita per R.D. 10 ottobre 1929, n. 1979, ed a sua volta derivante dalla fusione:

- a) della Cassa di risparmio di Macerata, fondata nel 1846, che, in applicazione del R.D.L. 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, ha fuso in sé le Casse di risparmio di Apiro, Appignano, Cingoli, Loro Piceno, Mogliano, Pollenza e Treja;
- b) della Cassa di risparmio di Camerino, fondata nel 1844, che, in base allo stesso decreto, si è aggregata la Cassa di risparmio di Matelica;
- c) della Cassa di risparmio di Recanati, fondata nel 1867;
- d) della Cassa di risparmio di Tolentino, fondata nel 1873, che, sempre in base al decreto citato, si è aggregata la Cassa di risparmio di Caldarola.

2. La Fondazione è persona giuridica privata, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

3.La Fondazione è disciplinata dall'ordinamento di settore, dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto e in quanto applicabili, dagli articoli 12 e seguenti e dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 10 decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

Art. 2 - (Stemma)

1.La Fondazione conserva lo stemma della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, concesso dal Presidente della Repubblica italiana con decreto n. 650 del 23 gennaio 1984, depositato presso l'Ufficio araldico.

Art. 3 (Sede, durata e ambito di attività)

1. La Fondazione ha sede legale in Macerata, ha durata illimitata e considera idealmente il 1844 come anno della sua fondazione.

2. Territorio di riferimento: è costituito dalla provincia di Macerata. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di riferimento; in collaborazione con altre Fondazioni o enti senza fini di lucro, anche nella regione Marche e nel territorio del Comune di Roma.

Art. 4 (Scopo)

1.La Fondazione, nella continuità delle finalità originarie, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento.

2.In particolare, la Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti ed, eventualmente, nei settori ammessi, scelti dai suoi Organi deliberanti in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti tempo per tempo e comunicando la scelta effettuata all'Autorità di vigilanza.

3. La Fondazione assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

4. Al fine di sovvenire in maniera organica le esigenze del territorio di riferimento, la Fondazione definisce, mediante apposite delibere, documenti programmatici pluriennali e annuali d'intervento nei settori rilevanti e nei settori ammessi.



5. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento, può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato a norma degli artt. 12 e seguenti del codice civile e può aderire ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

Art. 5 - (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione e dalle riserve presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 e si modifica per effetto di:
 - a) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
 - b) accantonamenti ai fondi di riserva obbligatori per legge;
 - c) riserve o accantonamenti la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di indirizzo e trasmessa all'Autorità di Vigilanza per le valutazioni di competenza, a tutela della conservazione del valore del patrimonio.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio nel rispetto dell'articolo 9, comma quarto, del decreto legislativo n.153 del 1999.
4. La Fondazione cura la conservazione del valore del patrimonio, impiegandolo per ottenerne un'adeguata redditività, anche attraverso la diversificazione degli investimenti, collegati in parte allo sviluppo del territorio di riferimento, osservando criteri di rischio prudenziali.
5. La Fondazione delibera se il suo patrimonio mobiliare deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidata ad uno o più gestori esterni, abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, da scegliere in base a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.
6. La gestione del patrimonio mobiliare effettuata all'interno della Fondazione è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.

Art. 6 - (Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali, destina il reddito a:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza,
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ai settori rilevanti d'intervento scelti a norma dall'art. 4, comma 2[^], del presente statuto;
 - e) accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo d'indirizzo ai fini della stabilizzazione delle erogazioni;
 - f) accantonamenti facoltativi per l'acquisto di opere d'arte;
 - g) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltative previste dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
 - h) settori ammessi scelti a norma all'art. 4, comma 2[^], dello statuto,
 - i) erogazioni e destinazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alle precedenti lettere e), f) e g) non può comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli scopi fissati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.



3. La Fondazione non distribuisce e non assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai soci, ai componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo e ai dipendenti, ad eccezione dei compensi previsti dallo statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 7 - (Attività)

1. La Fondazione, con le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, necessarie per il perseguimento dei propri fini. A tal fine la Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni e ricevere garanzie dalle medesime società, entro il limite massimo del dieci per cento del valore del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

2. La Fondazione può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie nel rispetto dei criteri di gestione del patrimonio, nonché esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali esclusivamente nell'ambito dei settori rilevanti indicati all'art. 4, comma 2, dello statuto, nonché detenere partecipazioni di controllo in società od enti che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese, escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata.

3. L'ammontare complessivo dei debiti contratti non può superare il venti per cento del patrimonio della Fondazione, secondo l'ultimo bilancio approvato.

4. La Fondazione non può esercitare attività creditizia né può effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.

5. La Fondazione non può effettuare erogazioni a sostegno di partiti politici, di associazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica o per influenzare il procedimento legislativo o per favorire campagne elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere forme di discriminazione.

Art. 8 - (Regolamenti interni)

1. Con regolamenti, redatti dal Consiglio di amministrazione in conformità con le specifiche disposizioni dettate in merito dallo statuto e approvati dall'Organo di indirizzo, sono disciplinati:

- a) il procedimento per la designazione dei candidati da parte degli enti indicati all'art.22, comma primo, lettera b) e commi secondo e terzo;
- b) le modalità di verifica da parte dei rispettivi organi della ricorrenza per ciascun componente dei requisiti statutariamente richiesti e dell'inesistenza di cause ostative alla nomina e di adozione dei relativi provvedimenti;
- c) i criteri per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 153 del 1999;
- d) la costituzione di commissioni consultive e di studio per la realizzazione degli scopi istituzionali e la facoltà del Consiglio di amministrazione di avvalersi di esperti, anche non soci, particolarmente competenti nei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione, e di determinarne i relativi compensi.

2. Spetta all'assemblea dei soci l'approvazione e la modificazione del suo regolamento, di cui al successivo art. 20, comma 1^, lettera a).

Art. 9 - (Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di indirizzo;



- 3) il Consiglio di amministrazione;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO II

Onorabilità, professionalità, incompatibilità, sospensione, decadenza e indennità di carica.

Art. 10 - (Requisiti di onorabilità)

1.I componenti gli organi di indirizzo, amministrazione, e controllo della Fondazione devono essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - aa) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - bb) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvi gli effetti della riabilitazione civile;
 - cc) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - dd) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni¹ per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

4.I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di amministrazione per quanto attiene il Segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità indicati ai superiori commi 1, 2 e 5. L'organo competente, deve assumere entro trenta giorni dalla comunicazione, o dal giorno in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, le conseguenti deliberazioni a tutela dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Art. 11 - (Requisiti di professionalità e di residenza)

1.I componenti gli Organi della Fondazione e il Segretario generale devono avere i seguenti requisiti di professionalità:

- a) i componenti l'Organo di indirizzo devono possedere idonee conoscenze nelle materie inerenti i settori istituzionali di intervento e funzionali all'attività delle Fondazioni e devono aver maturato nelle predette materie una concreta esperienza operativa;
- b) i componenti il Consiglio di amministrazione devono avere idonee conoscenze nelle materie inerenti l'attività gestionale, amministrativa e finanziaria delle Fondazioni e i settori di intervento istituzionali e devono aver maturato una effettiva esperienza operativa;
- c) i componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni;
- d) il Segretario generale deve possedere specifiche competenze nelle materie inerenti l'attività gestionale, amministrativa e finanziaria attinenti alle Fondazioni e deve aver maturato una esperienza operativa negli stessi settori almeno per un quinquennio nell'ambito della libera professione ovvero in posizione di responsabilità in enti pubblici o privati.



2. Tutti i componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo devono avere la propria residenza o il centro dei propri affari nel territorio di riferimento della Fondazione o nel comune di Roma da almeno tre anni.

Art. 12 - (Cause di incompatibilità e di ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:

- a) coloro che non abbiano o in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge dei predetti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e dei relativi organi di controllo;
- e) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;
- f) gli amministratori e i dipendenti dei soggetti che tempo per tempo designano in base all'art. 22; comma 1 lettera b) e comma 2, i componenti gli organi della Fondazione, ovvero coloro che abbiano con gli stessi soggetti rapporti professionali stabili anche se a tempo determinato
- g) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria;
- h) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti permanenti;
- i) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
- l) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario generale.

3. I componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione non possono ricoprire più di una carica, oltre quella in Fondazione, in organi amministrativi o di controllo di altre società o enti partecipati dalla Fondazione.

4. I componenti l'Organo di indirizzo della Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria se non dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla cessazione della loro carica presso la Fondazione.

5. I componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo della Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, se non dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla cessazione della loro carica presso la Fondazione.

6. Non possono essere eletti a componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione coloro i quali abbiano ricoperto funzioni di amministrazione e controllo nella società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, lett. f) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o in società ed enti costituenti con la prima il gruppo bancario, se non dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla cessazione dalla carica ricoperta nelle predette società ed enti.

7. I componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo non possono essere diretti beneficiari delle attività istituzionali della Fondazione. Questa, tuttavia, può effettuare interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 13 - (Conflitto di interesse)

1. Quando un componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione, pur non trovandosi in una situazione espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, venga a trovarsi, personalmente o per conto di terzi, in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte o, per il segretario generale, al Consiglio di amministrazione. Quando



l'Organo di appartenenza dell'interessato verifica la sua posizione, questi deve allontanarsi dalla sala della riunione.

2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 14 - (Cause di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi della Fondazione:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
 - b) la pendenza del giudizio per l'applicazione a richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 10;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di misure cautelari personali;
 - e) l'esistenza di un conflitto d'interesse non meramente occasionale.
2. Il socio che accetta la nomina a componente l'Organo di indirizzo, di amministrazione, di controllo o a svolgere le funzioni di segretario generale resta automaticamente sospeso quale componente l'assemblea per tutta la durata della carica: sospensione che non viene computata ai fini della durata della qualità di socio.

Art. 15 - (Cause di decadenza)

1. Decadono dalla carica di componente gli organi delle Fondazioni, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda il segretario generale, coloro che in qualunque momento vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto qualora non rimossa entro quindici giorni dalla presa di conoscenza da parte dell'organo competente.
2. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione al Presidente delle originarie o sopravvenute cause di incompatibilità, di sospensione o di decadenza che li riguardano. A sua volta il Presidente è tenuto a tale comunicazione nei confronti del Consiglio di amministrazione.
3. I componenti gli organi collegiali della Fondazione che non adempiano all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo o non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del proprio organo e di quelli cui per statuto devono partecipare sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.
4. Il componente dell'organo di indirizzo, di amministrazione o di controllo dichiarato decaduto non può essere nominato per il triennio successivo alla dichiarazione di decadenza.

Art. 16 - (Attestazione e verifica dei requisiti)

1. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità, delle incompatibilità, o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume i relativi provvedimenti nel termine di quindici giorni dalla designazione o nomina. Per il Segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione prima della sua assunzione.
2. A tale fine gli interessati devono rimettere al Presidente della Fondazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive, oppure la dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni, redatta e sottoscritta a norma di legge, in ordine ai requisiti e all'inesistenza di situazioni ostative di cui ai precedenti articoli del presente Titolo II.
3. Analoga verifica viene eseguita nei casi di sopravvenienza di situazioni impeditive nel termine di giorni trenta dalla presa di conoscenza da parte dei rispettivi organi dei difetti stessi.



Art. 17 - (Medaglie di presenza, rimborso spese, compensi)

1. Ai componenti l'organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza è deliberata dall'Organo di indirizzo con il parere conforme del Collegio dei revisori dei conti.
2. Al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti il Consiglio di amministrazione e al Presidente e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta, oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfetaria, un'indennità di carica costituita da un compenso fisso annuo e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali cui sono tenuti ad intervenire.
3. La misura dell'indennità di carica e della medaglia di presenza per i componenti degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo è determinata dall'Organo di indirizzo, contestualmente all'approvazione del documento programmatico pluriennale. All'atto della determinazione di cui al presente comma, la Presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano d'età.
4. Non è consentito corrispondere più medaglie di presenza nella stessa giornata, anche per riunioni di organi diversi.
5. I soci, i componenti l'Organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo e i dipendenti della Fondazione non hanno alcun diritto né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

**TITOLO III
SOCI – ASSEMBLEA DEI SOCI – VOTAZIONI**

Art. 18 - (Numero dei soci)

1. Il numero massimo dei soci è di duecentodieci ivi compresi i soci a vita.
2. La qualità di socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei soci su domanda dell'interessato sottoscritta da almeno trenta soci e/o su proposta del Consiglio di amministrazione, previa verifica dei requisiti da parte del Collegio dei probiviri. Essi durano in carica dieci anni e possono essere consecutivamente confermati per una sola volta.
3. I soci sono eletti in modo da assicurare un'equa rappresentanza del territorio di riferimento della Fondazione.

Art. 19 - (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è la depositaria della continuità storica della Fondazione con l'ente originario.
Depennare le parole in neretto
2. La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta dal Presidente della Fondazione, che provvede a convocarla, anche a richiesta, e a predisporre l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei probiviri, composto da non più di cinque membri e due supplenti, scelti tra soci di spechiata onorabilità.
4. Al Collegio dei probiviri compete la verifica dell'esistenza dei requisiti per la nomina a socio, la dichiarazione di decadenza da socio, la verifica della regolarità formale delle proposte di candidatura a componente l'Organo di indirizzo di competenza dell'assemblea, la risoluzione delle controversie che insorgano tra la Fondazione e i soci, o tra soci.
5. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi della Fondazione. I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e non hanno diritto a compenso.



6. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per l'espletamento da parte dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei probiviri delle rispettive funzioni, con esclusione di qualsiasi compenso o indennità.

Art. 20 - (Competenze)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione e la modificazione del regolamento che disciplina la sua costituzione, il suo funzionamento, i requisiti dei soci e le modalità per la loro elezione;
- b) la nomina dei soci;
- c) la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di indirizzo;
- d) la nomina dei probiviri e dei supplenti.

2. L'Assemblea dei soci, inoltre, esprime parere non vincolante nel termine fissato dall'Organo di indirizzo, comunque non inferiore a trenta giorni;

- a) sulle proposte di modificazioni dello statuto;
- b) sul progetto del documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo;
- c) sul progetto di programma pluriennale dell'attività istituzionale;
- d) sulle proposte di trasformazione, di fusione e di liquidazione.

3. Qualora l'Assemblea dei soci non renda il prescritto parere, l'Organo di indirizzo è comunque legittimato a deliberare in via definitiva.

4. L'Assemblea dei soci, preso atto del bilancio e della relazione sulla gestione approvati dall'Organo di indirizzo, può formulare proposte allo stesso Organo in materia di attività istituzionale della Fondazione.

5. Alle riunioni dell'assemblea dei soci interviene il Collegio dei revisori dei conti e possono intervenire i componenti l'Organo di indirizzo e il Consiglio di amministrazione.

Art. 21 - (Validità delle riunioni e deliberazioni)

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata la maggioranza dei soci in carica, esclusi i soci sospesi; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei soci in carica.

2. Nell'Assemblea dei soci le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Per la nomina dei soci, per la designazione dei componenti l'organo di indirizzo, per l'approvazione e la modificazione del proprio regolamento occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci in carica, intervenuti di persona o per delega e, in seconda votazione, la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le votazioni relative a persone si effettuano a scrutinio segreto.

TITOLO IV ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 22 - (Composizione)

1. L'Organo di indirizzo è composto di ventisei membri, oltre il Presidente, di cui:

a) tredici, designati dall'Assemblea dei soci, dei quali almeno uno di provenienza di ciascuna delle sei sedi della originaria Cassa di risparmio;

b) tredici, nominati dall'Organo di indirizzo, previa verifica dei requisiti richiesti, nell'ambito della rosa di tre candidati, residenti da non meno di tre anni nel territorio di riferimento della Fondazione o nel Comune di Roma, designati – ove occorra, d'intesa tra loro – da parte di ciascuna delle categorie degli enti, istituzioni ed associazioni nell'ordine e nel numero appresso indicato:



Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

- 1) Provincia di Macerata: n. un componente;
 - 2) Comuni della zona costiera della provincia di Macerata, indicati nell'allegato "C" al presente statuto, nell'ordine a rotazione tra loro: n. un componente;
 - 3) Comuni della zona collinare della provincia di Macerata, indicati nell'allegato "C" al presente statuto, nell'ordine a rotazione tra loro: un componente;
 - 4) Comuni della zona montana della provincia di Macerata, indicati nell'allegato "C" al presente statuto, nell'ordine a rotazione tra loro: un componente;
 - 5) Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Macerata: n. due componenti;
 - 6) Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Camerino, Accademia di belle Arti di Macerata e Associazione "Arena Sferisterio Teatro di tradizione" di Macerata, Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti: n. un componente;
 - 7) Pio Sodalizio dei Piceni di Roma: un componente;
 - 8) A.S.U.R. zona territoriale n. 9 - Macerata, A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 10 - Camerino, A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 8 Civitanova Marche, e comunque le A.S.U.R. della provincia di Macerata: un componente;
 - 9) Ordini professionali, distinti nei gruppi sotto elencati e che, su motivata scelta dell'Organo di indirizzo, vengono volta a volta invitati a comunicare congiuntamente una rosa di tre candidati: un componente:
 - a) Ordine degli avvocati di Macerata, Ordine degli avvocati di Camerino, e Collegio notarile di Macerata e Camerino,
 - b) Ordine dei dottori commercialisti di Macerata, Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Macerata e di Camerino, Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Macerata;
 - c) Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata, Ordine degli architetti della provincia di Macerata, Collegio dei geometri della provincia di Macerata e Collegio dei geometri di Camerino;
 - d) Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Macerata, Collegio dei periti agrari di Macerata;
 - e) Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Macerata, Ordine sanitario dei farmacisti di Macerata;
 - 10) Associazione degli industriali della provincia di Macerata, Unione provinciale degli agricoltori di Macerata, Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Macerata e Confartigianato della provincia di Macerata: due componenti;
 - 11) Associazioni del volontariato con sede legale nella provincia di Macerata e iscritte da almeno due anni nel registro istituito presso la Regione Marche a norma dell'art. 6 della legge 11.8.1991 n. 266 : un componente.
2. In caso di mancata designazione da parte di uno o più dei soggetti sopra elencati l'Organo di indirizzo, in conformità con quanto disposto al successivo articolo 23, comma 2, rivolge analogo invito all'ente, istituzione e associazione nell'ordine appresso indicati:
- 1) Centro Studi Storici Maceratesi: un componente;
 - 2) Fondazione Salimbeni di San Severino Marche: un componente;
 - 3) Fondazione Enrico Mattei di Matelica: un componente;
 - 4) Cooperative sociali senza scopi di lucro con sede legale nella provincia di Macerata e iscritte da almeno due anni nell'elenco istituito presso la Prefettura di Macerata, a scelta dell'Organo di indirizzo: un componente;
 - 5) Centro Studi Gentiliani di San Ginesio: un componente;
 - 6) Accademia dei Catenati di Macerata.
3. I componenti l'Organo di indirizzo non possono essere nominati componenti il Consiglio di amministrazione o il Collegio dei revisori dei conti. I componenti l'Organo di indirizzo devono essere residenti da non meno di tre anni nel territorio di riferimento della Fondazione o nel Comune di Roma.
4. I componenti l'Organo di indirizzo espletano le loro funzioni nell'esclusivo interesse della Fondazione per la realizzazione degli scopi istituzionali, della sana e prudente gestione del patrimonio e di una adeguata sua redditività. Essi agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano gli enti che li hanno designati e svolgono la loro attività senza vincolo di mandato.



Art. 23 - (Procedimento di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo di indirizzo, invita gli enti a trasmettere a mezzo lettera la rosa di tre candidati, e indica i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dallo statuto e chiede che sia trasmessa la documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei predetti requisiti a norma del superiore articolo 16, comma secondo. Il Presidente convoca, quindi, l'assemblea dei soci perché designi i componenti l'Organo d'indirizzo di sua competenza.

2. In caso di mancata designazione da parte di uno o più degli enti invitati nel termine di due mesi dal ricevimento dell'invito della Fondazione, il diritto di designazione s'intende decaduto e trasferito alla categoria che segue nell'ordine di elencazione di cui al superiore art. 22, comma 2 o, nell'impossibilità, ad altra categoria a scelta dell'Organo di indirizzo. In tali ipotesi la comunicazione della rosa di tre candidati da parte degli enti interessati, insieme con la documentazione occorrente per la verifica dei requisiti, deve essere trasmessa alla Fondazione nel termine di un mese dal giorno in cui hanno ricevuto l'invito.

3. L'Organo di indirizzo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione delle designazioni, anche se non tutte pervenute, procede alla nomina previa verifica dei requisiti richiesti e, successivamente, tramite il Presidente, ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro il termine di giorni dieci.

4. Il nuovo Organo d'indirizzo s'intende, comunque, regolarmente costituito e in grado di deliberare non appena risulta nominata almeno la maggioranza dei suoi componenti successivamente alla scadenza del termine per la comunicazione delle designazioni di cui al superiore comma 2.

Art. 24 - (Durata della carica)

1. I componenti l'Organo di indirizzo durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di accettazione della nomina, e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

2. I componenti l'Organo di indirizzo scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i rispettivi successori.

3. Qualora uno o più componenti vengano a mancare per morte, dimissioni o altre cause, si procede entro tre mesi alla nomina dei nuovi componenti in surroga secondo quanto disposto dai precedenti articoli 22 e 23 a seconda che siano stati nominati su designazione dell'Assemblea dei soci o di enti esterni. In tale ultimo caso il Presidente della Fondazione chiede allo stesso o agli stessi enti che ebbero a designarli, la comunicazione entro trenta giorni di nuove rose di tre candidati.

4. I componenti eletti in surrogazione restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanere i loro predecessori. Il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un tempo non inferiore alla metà della durata del mandato.

Art. 25 - (Competenze)

1. L'Organo di indirizzo, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, determina i programmi pluriennali dell'attività della Fondazione corredandoli – se necessario - da studi di specifica fattibilità, fissandone le priorità e gli obiettivi; cura la tutela del valore del patrimonio e il conseguimento di una sua adeguata redditività; verifica il raggiungimento degli obiettivi.

2. In particolare, sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo:

- a) le modificazioni dello statuto, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
- b) l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti interni di cui al precedente art. 4, comma 6 e art. 8, sentito il Consiglio di amministrazione;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti e la determinazione dei relativi compensi, dell'ammontare delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese, anche in forma forfetaria;



- d) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e la decisione di affidare la gestione patrimoniale a soggetti esterni;
- e) la determinazione, ogni tre anni, con sua motivata deliberazione in rapporto ai bisogni del territorio di riferimento, dei settori rilevanti e di quelli ammessi, da scegliere nell'ambito dei settori ammessi di cui all'articolo 1, comma primo, lettera c bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999.
- f) la determinazione degli indirizzi di massima dei programmi pluriennali dell'attività istituzionale, sentita l'Assemblea dei soci;
- g) la determinazione di quota parte del patrimonio da investire in impieghi relativi o collegati al perseguimento degli scopi istituzionali e, in particolare, allo sviluppo del territorio;
- h) l'approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, del documento programmatico previsionale redatto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio successivo e recante gli ambiti progettuali, gli obiettivi e gli strumenti d'intervento della Fondazione, sentita l'Assemblea dei soci;
- i) la costituzione di imprese strumentali per la realizzazione dei fini istituzionali nell'ambito dei settori rilevanti, in gestione diretta o mediante partecipazione maggioritaria a società, la loro trasformazione, fusione e liquidazione, sentito il Consiglio di amministrazione;
- l) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi;
- m) la deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
- n) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- o) la trasformazione, la fusione con altre Fondazione e la liquidazione, sentita l'Assemblea dei soci.

3. L'Organo di indirizzo esprime inoltre il proprio parere sulle proposte che il Consiglio di amministrazione ritiene di sottoporli.

Art. 26 - (Riunioni e deliberazioni)

1. Il Presidente della Fondazione convoca l'Organo di indirizzo, predispone l'ordine del giorno, presiede le riunioni e ne assicura il corretto svolgimento, ma non ha diritto di voto.

2. L'Organo di indirizzo viene convocato almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto e indicando l'oggetto della convocazione, almeno cinque componenti l'organo o il collegio dei revisori dei conti. In difetto, l'organo di indirizzo è convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

3. Alle riunioni dell'organo di indirizzo, interviene il collegio dei revisori dei conti, e possono partecipare, con diritto d'intervento ma senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o tramite altri mezzi idonei, almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti l'Organo di indirizzo, dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica, almeno un giorno prima della riunione.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti l'Organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6. Le votazioni aventi per oggetto persone a scelta dell'Organo d'indirizzo possono essere effettuate con voto palese o a scrutinio segreto; in tal caso, la proposta che ottiene il voto favorevole di metà dei presenti si intende respinta.

7. Le riunioni, in caso di assenza del Presidente, sono presiedute dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di questi, dal più anziano di età.
Depennare le parole in neretto

8. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale.



TITOLO V
Consiglio di amministrazione

Art. 27 - (Composizione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette a nove consiglieri.
2. I consiglieri sono nominati dall'Organo di indirizzo preferibilmente nella misura di almeno uno per ciascuna delle zone di Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino, come definito nell'allegato "B".
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione debbono essere scelti, tramite procedura selettiva-comparativa, tra le persone più rappresentative:
 - a) nelle attività economiche e professionali;
 - b) nei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione;che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti a norma di statuto e non ricorrano per gli stessi alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi previste dagli artt. 12 e 13 dello statuto.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione, svolgono le loro funzioni nell'esclusivo interesse della Fondazione per la realizzazione degli scopi istituzionali, la sana e prudente gestione del patrimonio e il conseguimento di una adeguata sua redditività.

Art. 28 - (Durata delle cariche)

1. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di accettazione della nomina, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
2. I componenti il Consiglio di amministrazione scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i rispettivi successori.
3. La nomina in surroga di coloro che vengano a mancare per morte, dimissioni o altre cause, deve essere assunta nel termine di tre mesi dall'evento. I nominati in surroga restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanere i loro predecessori. In tal caso si considera che il componente nominato in surroga abbia svolto un intero mandato soltanto nel caso in cui sia rimasto in carica per un tempo non inferiore alla metà della durata del mandato.

Art. 29 - (Competenze)

1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto e nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi deliberati dall'organo di indirizzo, ha i più ampi poteri di gestione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione con esclusione di quelli espressamente attribuiti all'Organo di indirizzo, nell'ambito delle deliberazioni dell'Organo stesso e vigila sull'attività svolta dagli uffici interni.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di questi, ad altri componenti il Consiglio o al Segretario generale determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte nell'ambito delle attribuzioni delegate, deve essere data notizia al Consiglio di amministrazione con le modalità da questo fissate.
4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega:
 - a) la stipulazione dei contratti, anche di service, per l'assunzione e il licenziamento del personale, la determinazione dei relativi compensi, nonché la stipula di contratti di collaborazione con professionisti esterni;
 - b) la nomina e la revoca del segretario generale e la determinazione del suo compenso;



- c) l'acquisto, la vendita, il conferimento di immobili in fondi immobiliari, l'accettazione di donazioni, di eredità, legati e liberalità;
- d) l'acquisto, la cessione e la rinuncia al diritto di opzione relativi alle azioni della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, lettera f) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e alle azioni delle società strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali, da deliberare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;
- e) la stipulazione e la risoluzione di patti e di accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate o il recesso dagli stessi, da deliberare con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;
- f) l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;
- g) la predisposizione del documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo sulla base delle scelte, dei programmi e degli obiettivi determinati dall'organo di indirizzo;
- h) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;
- i) la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di esercizio con la proposta di sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione;
- l) nell'ambito delle deliberazioni assunte dall'organo di indirizzo, la determinazione delle modalità organizzative interne per la gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia, ovvero la scelta dei gestori nel caso di affidamento a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24.02.1998 n. 58;
- m) la predisposizione dell'elenco dei candidati a soci proposti a norma dell'art. 18, commi 2 e 3, dello statuto, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'elezione;
- n) la costituzione delle commissioni consultive e di studio, tecniche o scientifiche, temporanee o permanenti, con l'indicazione della composizione, delle funzioni e di ogni altro elemento e modalità operative in conformità a quanto stabilito dal regolamento approvato dall'organo di indirizzo;
- o) la nomina o la designazione di rappresentanti della Fondazione in seno agli organi amministrativi e di controllo degli enti cui la Fondazione partecipa o per i quali è chiamata a provvedere;
- p) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione stessa;
- q) tutte le materie ed ogni altro potere che non siano dall'ordinamento di settore e dal presente statuto rimessi alla competenza di altri organi della Fondazione.

5. Il Consiglio di amministrazione può sottoporre al parere consultivo dell'organo di indirizzo le proposte che ritenga di formulare nell'ambito dei suoi poteri d'impulso dell'attività della Fondazione.

Art. 30 - (Riunioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta, per iscritto e indicando l'oggetto della convocazione, almeno tre suoi componenti o il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o altri mezzi idonei, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica, almeno un giorno prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dell'articolo 29 dello statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Le votazioni aventi per oggetto persone a scelta del Consiglio possono essere effettuate con voto palese o a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che ha ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intende respinta.



6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano d'età

7. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.

TITOLO VI

Presidente

Art. 31 - (Poteri del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione presiede altresì l'Assemblea dei soci e l'Organo di indirizzo.

2. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Convoca l'Assemblea dei soci, l'Organo di indirizzo e il Consiglio di amministrazione.

4. Vigila sull'andamento generale della Fondazione, sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

5. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere ogni determinazione di competenza dello stesso Consiglio, dandone comunicazione nella prima riunione successiva.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni quale Presidente dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il quale, quando presiede l'Organo di indirizzo, non ha diritto di voto.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente, dal rispettivo componente più anziano d'età.

7. In caso di vacanza delle cariche di Presidente e di Vicepresidente, si provvede come per i casi di assenza o impedimento.

8. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente o del Consigliere più anziano d'età costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento o della vacanza della carica del Presidente o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sua sostituzione, o della vacanza dalla carica.

9. Il Presidente del consiglio di amministrazione può delegare per iscritto altro componente il Consiglio o il Segretario generale, di volta in volta per singoli atti o, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, permanentemente per categorie di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

10. Ha inoltre facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere la dichiarazione di terzo.

TITOLO VII

Collegio dei revisori dei conti

Art. 32 - (Composizione e doveri)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni dell'ordinamento di settore e dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile.

2. Essi sono nominati dall'Organo di indirizzo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità indicati agli articoli 10 e 11 dello statuto e per i quali non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse di cui ai superiori articoli 12 e 13.

3. Il componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti più anziano in carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età, svolge le funzioni di Presidente del collegio.



Art. 33 - (Durata delle cariche)

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di accettazione della nomina. I componenti effettivi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
2. I componenti del Collegio scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i rispettivi successori.
3. I revisori dei conti nominati in surroga di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto sarebbero dovuti restare i loro predecessori. In tale caso si considera che il nominato in surroga abbia svolto un intero mandato soltanto nel caso in cui sia rimasto in carica per un tempo non inferiore alla metà della durata del mandato.

Art. 34 - (Competenze)

1. I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono intervenire alle riunioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto del suo insediamento, delega ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.
3. Il Collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; i verbali sono firmati dagli intervenuti.

TITOLO VIII Segretario generale

Art. 35 - (Funzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale cura il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione e:
 - a) è capo di tutti gli uffici e del personale della Fondazione;
 - b) istruisce gli argomenti da sottoporre alle deliberazioni degli Organi della Fondazione;
 - c) partecipa a tutte le riunioni degli Organi della Fondazione, con funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) redige e firma i verbali dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e dispone per l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - e) assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
 - f) sottoscrive la corrispondenza e i documenti in genere della Fondazione, con facoltà di delega al personale dipendente, previa comunicazione al Consiglio di amministrazione;
 - g) compie tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione, sottoscrivendo gli atti conseguenti, con obbligo di rendiconto.
2. Al Segretario generale si applicano le disposizioni di cui al Titolo secondo dello Statuto. Il Segretario generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Art. 36 - (Assenza del segretario generale)

1. In caso di assenza, di impedimento o di vacanza del Segretario generale, le sue funzioni vengono assunte dal dipendente all'uopo designato dal Presidente.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova della sua assenza, impedimento o vacanza della carica.



TITOLO IX
Scritture contabili, bilancio e
Liquidazione

Art. 37 - (Libri sociali e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di indirizzo, delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti cura la corretta tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso collegio.
3. La Fondazione tiene, inoltre, gli altri libri o registri contabili necessari per l'espletamento della propria attività con riferimento alla sua qualifica di persona giuridica privata.
4. Nel caso in cui la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse tiene una contabilità separata e il relativo rendiconto lo allega al bilancio annuale.
5. Per la tenuta dei libri sopra elencati si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Art. 38 - (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo e predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base delle linee e degli indirizzi generali formulati dallo stesso organo. Documento che, nei termini di legge o di regolamento, la Fondazione invia all'Autorità di vigilanza.
3. Nel documento programmatico previsionale la Fondazione indica la quota del patrimonio da investire in impieghi relativi o collegati funzionalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e, in particolare, alle attività dirette all'esclusivo sviluppo del territorio di riferimento.
4. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo di indirizzo il bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, depositandoli almeno quindici giorni prima del termine per l'approvazione presso la sede della Fondazione.
5. Il bilancio e i relativi allegati devono essere trasmessi al Collegio dei revisori dei conti, per le sue osservazioni, almeno quindici giorni prima del termine previsto per il loro deposito presso la sede della Fondazione.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; è redatto in modo da fornire una chiara ed esauriente rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta rappresentazione degli impieghi effettuati, della relativa redditività, e della situazione economico finanziaria della Fondazione.
7. La relazione sulla gestione illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio e, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione, gli interventi realizzati e i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene alle disposizioni impartite in materia dall'Autorità di vigilanza.
9. Una volta approvato, il bilancio d'esercizio e i relativi allegati devono essere trasmessi in copia all'Autorità di vigilanza nei termini di legge o di regolamento e resi pubblici nelle forme di legge e in quelle stabilite dal regolamento dell'Autorità di vigilanza.



TITOLO X

Trasformazione, fusione e scioglimento

Art. 39 - (Trasformazione e fusione)

1. La Fondazione, qualora il raggiungimento degli scopi istituzionali divenga impossibile o di scarsa utilità sociale, oltre ad essere liquidata con le modalità previste dall'ordinamento di settore, può trasformarsi o fondersi con altre Fondazioni aventi analoghi scopi su proposta unanime dell'organo di indirizzo, previo parere dell'Assemblea dei soci, nel rispetto di quanto disposto dal superiore art.20, comma 3° e l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, onde conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di liquidazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.153 del 1999.

3. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuale, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la realizzazione di opere di utilità sociale a vantaggio delle popolazioni della provincia di Macerata.

Art. 40 (Pubblicità dello Statuto)

La Fondazione provvede ad assicurare la Pubblicità dello statuto nelle forme che ritiene più idonee al fine.

Norma transitoria

Norma I[^] - Entrata in vigore delle modificazioni statutarie e vigenza degli Organi collegiali

1. Le modificazioni statutarie deliberate dall'Organo di indirizzo nella riunione del 11 dicembre 2004 entrano in vigore il giorno in cui sono approvate da parte dell'Autorità di vigilanza e tutti gli Organi della Fondazione restano in carica nella pienezza dei rispettivi poteri fino alla naturale loro scadenza.



Allegato “B”

Vengono delimitate le zone di cui agli artt. 18, 22 e 27 dello statuto.

Zona di Camerino

Comprendente i comuni di Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso;

Zona di Civitanova Marche

Comprendente i Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Monte San Giusto, Morrovalle e la provincia di Ascoli Piceno;

Zona di Macerata

Comprendente i Comuni di Apiro, Appignano, Cingoli, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Treia;

Zona di Recanati

Comprendente i Comuni di Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati e la provincia di Ancona;

Zona di Roma

Comprendente il Comune di Roma

Zona di Tolentino

Comprendente i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Urbisaglia.



Allegato “C”

COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA COSTIERA DELLA PROVINCIA DI MACERATA

di cui all'art. 22 comma 1, lettera b), punto 2:

- Civitanova Marche
- Recanati
- Potenza Picena
- Porto Recanati
- Morrovalle
- Monte San Giusto
- Montecosaro

COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA COLLINARE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

di cui all'art. 22 comma 1, lettera b), punto 3:

- Macerata
- Corridonia
- Treia
- Montecassiano
- Pollenza
- Mogliano

COMUNI APPARTENENTI ALLA ZONA MONTANA DELLA PROVINCIA DI MACERATA

di cui all'art. 22 comma 1, lettera b), punto 4:

- Camerino
- Tolentino
- San Severino M.
- Matelica
- Cingoli
- Castelraimondo